

A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Accoglimento richiesta Avv. Giovanni Lella in merito alle controversie relative ai mancati riposi proposte dai dipendenti Montanaro Michele e Tedesco Giovanni.

L'anno millenovecentonovantotto, il giorno 9 (nove) del mese di aprile, alle ore 09.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA (a.g.)

3. Angelo DI CORRADO (a.g.)

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI (a.g.)

6. Francesco MATARRESE

7. Alberto MESSINESE

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI (con diritto a voto)

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Il Direttore Generale riferisce:

L'Avv. Giovanni Lella, procuratore di Montanaro Michele e Tedesco Giovanni nei giudizi aventi ad oggetto la richiesta di risarcimento danno per aver lavorato in giornata destinata al riposo senza aver recuperato lo stesso, ha inviato due note con le quali si evidenzia l'esistenza di un mero errore materiale effettuato dai Pretori, aditi in funzione di Giudici del Lavoro, nel quantificare le somme dovute ai dipendenti, a parziale accoglimento della domanda.

Il Capo Area Legale, Avv. Olimpia Cimaglia, ha redatto una nota, allegata alla presente deliberazione, con la quale suggerisce di procedere alla definizione in via amministrativa della questione al fine di evitare la proposizione dell'appello da parte dei ricorrenti avverso le sentenze, con ulteriori oneri economici a carico dell'Azienda, così come proposto dallo stesso legale di controparte.

Pertanto propongo di prendere atto dell'errore materiale contenuto nei dispositivi di sentenza, nonché nelle sentenze n°4115/97 e n°2331/97 e di liquidare, a integrazione di quanto deciso con le deliberazioni n°187/97 e n° 95/1997, in favore di Montanaro Michele la somma di £ 2.521.972 ed in favore di Tedesco Giovanni la somma di £ 898.950 al lordo delle ritenute di legge e, conseguentemente, giusta deliberazione n°13/1998 di quantificare gli interessi e la rivalutazione monetaria sulla somma di £ 6.378.318 per quanto attiene il credito effettivamente dovuto al Montanaro e sulla somma di £ 4.068.950 per quanto attiene il credito effettivamente dovuto al Tedesco.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Udita la relazione del Direttore Generale;
 - Vista la nota del Capo Area Legale;
 - Visti gli atti;
 - visto il D.P.R. n° 902/1986;
 - visto il bilancio preventivo 1998;
 - visto lo Statuto Aziendale;
- a voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale;

DELIBERA

- di prendere atto della sussistenza di un mero errore materiale effettuato dai Pretori, in qualità di Giudici del Lavoro, nella quantificazione dei crediti rivendicati da Montanaro Michele e Tedesco Giovanni nei giudizi terminati con le sentenze n°4115/97 e 2331/97 e, conseguentemente, al fine di evitare ulteriore contenzioso, di autorizzare il pagamento in favore di Montanaro Michele della somma di £ 2.521.972 ed in favore di Tedesco Giovanni della somma di £ 898.950, ad integrazione di quanto deciso con le deliberazioni n°187/97 e 95/97 al lordo delle ritenute di legge, per i motivi in narrativa specificati;

- di autorizzare il pagamento degli ulteriori importi dovuti a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria conteggiati in favore di Montanaro Giovanni sulla somma di £ 6.378.318 ed in favore di Tedesco Giovanni sulla somma di £ 4.068.950;
- di porre le suddette spese a carico del bilancio di previsione economico per l'esercizio 1998, alla voce "Sopravvenienze passive - Insussistenze attive" del Mastro "Oneri straordinari".

IL PRESIDENTE
(avv. Arturo Masi)



IL SEGRETARIO
(Semeraro Raffaele)

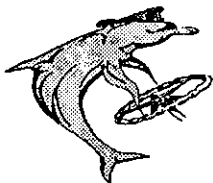


Comunicata all'Amministrazione Comunale il

- 9 APR. 1998

Resa esecutiva il

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. A. T.
(Semeraro Raffaele)



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733 - Reg. Imprese di TA n° 13361

Taranto, li 15/aprile/1998

Prot. n° : Dir/ 1025/98

Raccomandata a mano

Spett/le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Palazzo Latagliata

TARANTO

Manuale 16.4.98

Compieguate alla presente si trasmettono, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 9 aprile 1998 contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 91 - 93 - 94 - 95 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 -
103 - 104 - 105.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

[illegible]

Corrispondenza interna prot. n°

Direttore Generale

SEDE

In data 2 e 23 marzo 1998 sono pervenute in Azienda due note dell'Avv. Giovanni Lella, procuratore in giudizio dei dipendenti Montanaro Michele e Tedesco Giovanni, con le quali il Legale ha evidenziato l'esistenza di un mero errore materiale effettuato dai Magistrati all'atto della redazione del dispositivo di sentenza, nonché delle sentenze relative ai giudizi di cui all'oggetto.

Effettivamente si sono verificati gli errori riscontrati dal legale di controparte; infatti i ricorrenti hanno provato, attraverso la documentazione prodotta in giudizio, di aver lavorato nei giorni di riposo settimanale senza aver recuperato lo stesso, chiedendo quanto al Montanaro la somma di £ 21.261.063 e quanto al Tedesco la somma di £ 13.563.195, a titolo di risarcimento danno.

I Pretori con il dispositivo di sentenza hanno accolto “per quanto di ragione” la domanda, condannando l’Azienda a corrispondere rispettivamente £ 3.856.346 in favore del Montanaro e £ 3.170.000 in favore del Tedesco, somme che l’AMAT, a seguito di deliberazione n°187 del 31/07/1997 e n°95 del 24/04/1997, ha provveduto a liquidare agli stessi.

Successivamente nella motivazione delle sentenze i Magistrati chiariscono che i ricorrenti hanno diritto al risarcimento del danno quantificato in misura pari al 30% della retribuzione giornaliera.

Vi é un evidente errore materiale di quantificazione della somma dovuta a titolo di risarcimento danni.

Infatti il 30% di £ 21.261.063 é pari a £ 6.378.318 (importo effettivamente dovuto al Montanaro, mentre il 30% di £ 13.563.195 (importo effettivamente dovuto al Tedesco) é pari a £ 4.068.950, come giustamente evidenziato dall'Avv. Lella nelle due note citate.

Alla luce di quanto innanzi esposto, ritengo opportuno, al fine di evitare la proposizione dell'appello avverso le due sentenze da parte dei ricorrenti, con ulteriore aggravio di spese a carico dell'Azienda, che si definisca amministrativamente la questione con la presa d'atto dell'errore materiale in cui sono incorsi i Magistrati aditi e si provveda, quindi, a pagare in favore del Montanaro e del Tedesco la differenza tra quanto già corrisposto e le somme giustamente quantificate, nonché a liquidare, di conseguenza, gli importi a titolo di interessi e rivalutazione monetaria sulle somme effettivamente dovute.

Distinti saluti

IL CAPO AREA LEGALE
(Avv. Olimpia Cimaglia)

